



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2020

Norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica.
Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di tutelare il territorio, la salute pubblica e l'economia mediante il controllo della fauna selvatica. La presente proposta è stata presentata il 17 maggio 2019 al Consiglio regionale ed esaminata dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 19 settembre e del 15 ottobre 2019 e, in quest'ultima, approvata a maggioranza senza modifiche.

Con la modifica all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si attribuisce un ruolo primario ai cacciatori nella gestione degli ungulati, considerando che il continuo incremento della proliferazione di cinghiali e di altri mammiferi selvatici rende estremamente difficoltoso per i pochi agenti forestali e venatori del territorio affrontare e risolvere il problema.

La *ratio* del presente disegno di legge è quella di attribuire alle regioni la gestione del controllo degli ungulati, anche al di fuori dei periodi e degli orari vigenti, e di affidare l'attuazione dei piani di abbattimento ai cacciatori soci delle riserve di caccia, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Il problema della proliferazione dei cinghiali e di altri ungulati selvatici è ben noto alle istituzioni, sia locali che nazionali. Questi animali hanno un grande impatto sia sull'agricoltura, per la quale rappresentano ormai una minaccia e un'emergenza di interesse collettivo, sia sulla sicurezza in ragione del considerevole numero di incidenti stradali da essi causati.

Durante i lavori in Commissione è emerso che sono aumentate le segnalazioni di danni nei terreni agricoli del Friuli Venezia Giulia: prendendo in considerazione solo i danni

causati dai cinghiali, dai 91 casi del 2018 si è passati ai 218 del 2019. Gli ungulati danneggiano i campi e radono al suolo terreni agricoli con la conseguenza di mettere in seria difficoltà i professionisti del settore.

Ulteriore dato fondamentale che non può passare inosservato è quello relativo agli incidenti automobilistici: l'osservatorio dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (Asaps), nel 2018, ha registrato in Italia 148 incidenti significativi col coinvolgimento di animali, nei quali 11 persone sono morte e 189 sono rimaste seriamente ferite. Dati che, purtroppo, si vanno confermando anche quest'anno.

Le azioni finalizzate a garantire la sicurezza stradale devono puntare alla diminuzione del numero di vittime da incidente stradale e, quindi, dei relativi tassi di incidentalità, mortalità e ferimento. Pertanto, un'importante funzione di monitoraggio e prevenzione va individuata senz'altro nell'attività di controllo della popolazione attraverso specifiche azioni e non può ritenersi a tale fine sufficiente l'adozione di metodi alternativi al controllo venatorio: secondo studi e sperimentazioni (per esempio quelli dell'ex provincia di Pordenone), l'impiego di fonti luminose, sagome, repellenti e simili non si è dimostrato efficace ed i minimi risultati conseguiti portano a ritenere che l'unica soluzione sia l'abbattimento.

Il recente intervento legislativo di altre regioni sul tema specifico è sfociato nel contenzioso costituzionale e pertanto l'unica soluzione praticabile è la modifica dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, così da incentivare la sicurezza stradale e la tutela delle produzioni agricole, delle persone e del territorio. Il presente disegno di legge è stato approvato a maggioranza e senza modifiche da parte dell'Assemblea.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevede all'articolo 2 una clausola di invarianza finanziaria laddove si dispone che "dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". L'articolo 19, nella sua formulazione vigente, prevede che le Regioni autorizzino piani di abbattimento selettivi delle specie di fauna selvatica necessari per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, qualora l'utilizzo dei metodi ecologici si sia rivelato inefficace e che tali siano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

La modifica contenuta nella proposta di legge nazionale in oggetto prevede che l'attuazione dei piani di abbattimento sia operata dai cacciatori coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche proposte non costituiscono, pertanto, un carico autonomo ed ulteriore rispetto alla copertura finanziaria già prevista dalla norma nazionale vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e delle persone, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini o agli enti, comunque denominati, costituiti tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria nelle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Le guardie venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli operatori faunistici e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00